



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VILLARI e MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Istituzione dell'Osservatorio dei porti turistici e della nautica

ONOREVOLI SENATORI. - L'interesse sempre maggiore che esiste per il settore della portualità turistica comporta l'esigenza di creare un Osservatorio che valuti, con la dovuta attenzione, l'efficacia dei servizi presenti nei porti turistici italiani.

Lo sviluppo di un settore come quello della nautica ha portato negli ultimi anni a una fortissima crescita del turismo nautico, incidendo in maniera importante sul prodotto interno lordo in una percentuale complessiva stimata al 2,2 per cento.

Effetti significativi di tale incremento sono certamente l'aumento della produzione e dell'occupazione nel settore; solo in termini occupazionali occorre considerare che rispetto alle circa 12.000 unità lavorative che operano nell'industria della nautica esiste un importantissimo indotto che coinvolge più di 80.000 addetti.

Recentemente le strutture portuali turistiche sono state oggetto di interventi di ristrutturazione per soddisfare la crescente domanda di nuovi posti barca.

Ma le strutture presenti in Italia non sono, purtroppo, sempre adeguate. Ciò determina l'allontanamento verso altri Paesi, quali la Francia, la Spagna ed anche la Grecia, la Croazia e la Turchia.

Per evitare tali fenomeni occorre vigilare attentamente sulle nostre strutture portuali,

da ciò nasce la necessità di creare un Osservatorio dei porti turistici e della nautica che verifichi periodicamente la qualità e l'efficacia dei servizi offerti, oltre a valutare i programmi relativi agli interventi strutturali che devono effettuarsi nei porti turistici per essere competitivi a livello internazionale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di tale Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 individua le funzioni fondamentali dell'Osservatorio, che deve rappresentare anche un punto di riferimento per le regioni, le province e i comuni al fine di effettuare un costante monitoraggio delle aree portuali turistiche e delle zone circostanti per cogliere al meglio le possibilità di sviluppo economico presenti nei diversi territori.

La composizione dell'Osservatorio è dettata dall'articolo 3, che prevede anche la durata di quattro anni per i componenti e dello stesso presidente, che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'organizzazione dell'Osservatorio è disciplinata dall'articolo 4, mentre l'articolo 5 prevede la possibilità di creare dei gruppi di lavoro per consentire una migliore funzionalità dell'Osservatorio.

Infine l'articolo 6 predispone l'adeguata copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Osservatorio dei porti turistici e della nautica)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio dei porti turistici e della nautica, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 2.

(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) verifica periodicamente la qualità e l'efficacia dei servizi offerti nei porti turistici;

b) valuta i programmi relativi agli interventi strutturali da effettuare nei porti turistici per migliorare i servizi di cui alla lettera *a)*;

c) in collaborazione con le regioni, le province e i comuni, monitora le aree portuali turistiche e le zone circostanti al fine di valutare le opportunità di sviluppo economico presenti nei diversi territori.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) elabora le linee guida e predispone gli studi e la documentazione di supporto eventualmente necessari agli interventi in materia del Ministro dei trasporti e delle altre autorità competenti;

b) gestisce un'apposita banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il coordinamento dei dati raccolti sui porti turistici e a promuovere le collaborazioni tra i soggetti

interessati, nonché ad evitare duplicazioni delle ricerche e delle indagini;

c) presenta annualmente una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui singoli porti turistici presenti in Italia, con particolare attenzione alla loro dotazione di strutture, attrezzature e personale, nonché ai servizi offerti;

d) promuove e diffonde la cultura del mare e della nautica;

e) presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

(Composizione dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è composto:

a) da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri:

1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero dello sviluppo economico;

5) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) da un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera;

d) da tre rappresentanti delle associazioni nazionali della portualità turistica e della nautica;

e) da esperti nominati sulla base di specifiche professionalità.

2. Il presidente dell'Osservatorio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri di cui al comma 1, lettera a).

3. I componenti dell'Osservatorio, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per altri quattro anni.

Art. 4.

(Organizzazione)

1. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle relative attività l'Osservatorio può, altresì, avvalersi delle strutture e delle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*).

3. L'Osservatorio può stipulare convenzioni con enti, associazioni e università, pubblici e privati, operanti nel settore dei porti turistici e della nautica.

Art. 5.

(Gruppi di lavoro)

1. Al fine di garantire una migliore funzionalità dell'Osservatorio e in relazione a specifiche esigenze, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta motivata del presidente dell'Osservatorio, sono costituiti appositi gruppi di lavoro composti da esperti delle materie in oggetto.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

